

**COMUNE DI CALCINAIA**  
PROVINCIA DI PISA

**Il Revisore Unico**

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle partecipate – richiesta di parere ex art 239 c.1 let. b) n.3) del TUEL**

Premesso che;

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

**Visto** il documento, redatto di concerto dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti circa le linee guida alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, contenente un nuovo modello di verifica dei requisiti necessari;

**Vista** l'implementazione da parte dell'Ente dell'utilizzo di detto modello quale allegato alla deliberazione in esame;

**Vista** la documentazione messa a disposizione al sottoscritto composta da:

- Bozza di deliberazione del Consiglio Comunale concernente il piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- Allegato A - Bozza Relazione revisione ordinaria partecipate
- Allegato B – Schemi per il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'Ente come da protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti;

**Visto che** dalla proposta di provvedimento di cui sopra si evince che, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano di razionalizzazione delle partecipate, è richiesto allo scrivente revisore di rendere un parere di cui all'art. 239 c.1 let. b) n.3) del TUEL;

**Visto** l'art. 239 c.1 let. b) n. 3), il quale prevede il parere obbligatorio da parte del Revisore in merito alla modalità di gestione dei servizi ed alle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi partecipati;

**Considerato che** all'interno del Piano di razionalizzazione di cui sopra, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, si conferma quanto già indicato all'interno del precedente piano di razionalizzazione così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 28/09/2017, ad eccezione della quota di partecipazione detenuta presso la Banca Etica a far data dal 30/03/2004, non inserita precedentemente, probabilmente per banale e mera dimenticanza, considerata tra l'altro anche l'irrisoria percentuale di partecipazione (0,0024) e ad eccezione anche della partecipazione detenuta nell'Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l., per la quale è stata prevista la variazione circa la modalità di dismissione della quota, inizialmente sostanziata in alienazione (previsione contenuta all'interno della deliberazione n. 45 del 2/09/2017) poi modificata in recesso (recesso, tra l'altro, già avvenuto e liquidato dalla società);

**che**, di per sé, la decisione di confermare la modalità di gestione delle partecipate non richiederebbe il parere obbligatorio di cui all'art. 239 c.1 let b) n.3 del TUEL, in quanto con essa non si intende deliberare una diversa modalità di gestione dei servizi;

**che**, tuttavia, con l'inserimento della partecipazione in Banca Etica si rende necessario, relativamente a quest'ultima, procedere alla resa del parere di cui sopra;

lo scrivente revisore, vista la volontà dell'Ente di alienazione della quota, esprime

**parere favorevole**

alla dismissione della stessa, prendendo inoltre atto del permanere delle altre previsioni e dell'avvenuto recesso della quota in AEP srl.

Calcinaia, lì 20 dicembre 2018

Il Revisore Unico  
Dott. Alessio Caltagirone Amante

---